

**ALLEGATO "B" AL N. 18.560 DI REPERTORIO E AL N. 3.973 DI RACCOLTA  
STATUTO  
DELLA FONDAZIONE "Fondazione Camerale per l'Impresa, la Ricerca e l'Innovazione"  
PARTE I  
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1 - Costituzione - denominazione.**

E' costituita per iniziativa del **Fondatore Promotore**, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno la "**Fondazione Camerale per l'Impresa, la Ricerca e l'Innovazione**", con fini di promozione imprenditoriale, territoriale, culturale e di ricerca nei relativi settori di interesse come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.

La fondazione è un ente con scopo non lucrativo ed è regolata dal presente statuto.

Essa risponde allo schema ed ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato giuridicamente ed in via principale dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

**Art. 2 - Sede**

La Fondazione ha sede legale in Livorno.

La modifica della sede all'interno del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberata dal Consiglio di Fondazione

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 3 - Scopi**

La Fondazione ha lo scopo di perseguire interessi generali, ed eserciterà la propria libera azione in armonia con le funzioni istituzionali proprie della Camera di Commercio di Livorno.

La Fondazione intende costantemente realizzare attività conoscitive, di ricerca e di promozione dirette a stimolare ed assistere la costituzione, lo sviluppo e la competitività delle imprese, con particolare attenzione alla realtà di Livorno e del suo territorio provinciale, in linea con le vigenti programmazioni nazionali ed europee, attraverso la realizzazione di attività di informazione, formazione, innovazione e ricerca sia attraverso progetti operativi propri che mediante l'erogazione di finanziamenti da parte di terzi.

Con tali attività la Fondazione intende favorire la crescita imprenditoriale sia quantitativa che qualitativa, avendo come criterio fondamentale per le proprie attività l'innovazione tecnologica, organizzativa e culturale, così da agevolare la crescita di una imprenditorialità avanzata, connotata dalla massima efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

Per tali ragioni, la Fondazione persegue gli scopi sopra elencati in ambito locale, nazionale ed internazionale.

**Art. 4 - Attività istituzionale**

La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a. promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di informazione, orientamento e formazione sulle principali politiche nazionali, europee e degli organismi sovranazionali a supporto dello sviluppo e della competitività delle imprese, anche tramite l'organizzazione di eventi e convegni;



- b. promuovere, progettare, gestire e coordinare attività finalizzate alla costituzione di nuove imprese, mediante attività di informazione, orientamento, formazione e assistenza dallo sviluppo dell'idea fino all'avvio dell'attività; potrà a tale scopo e sempre fino all'avvio dell'attività anche assumere la veste di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione o di socio fondatore in imprese e società; potrà acquistare partecipazioni in imprese e società;
- c. promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi volti all'ottenimento di finanziamenti, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea inerenti agli scopi della Fondazione;
- d. promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di promozione delle imprese della provincia di Livorno sui principali mercati esteri attraverso azioni mirate all'innovazione;
- e. promuovere, progettare, gestire e coordinare per conto dei soci, e delle imprese associate della provincia di Livorno, rapporti di collaborazione con Enti e piattaforme di cooperazione attive in ambito locale, nazionale ed internazionale per la promozione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico a supporto della competitività delle imprese.

#### **Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre:

- a) collaborare a progetti di innovazione e ricerca con Istituti pubblici e privati e con le Università in tutte le forme di partecipazione consentite dalla legge;
- b) promuovere, progettare, gestire e coordinare iniziative di studio, attività di ricerca, di assistenza, di consulenza e di analisi, di diffusione di esperienze, metodologie e informazioni, anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi per tesi di laurea sull'economia, sulla storia e sul diritto delle piccole e medie imprese.

Ed, ancora, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) per gli spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli enti pubblici di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 6 - Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.



### **PARTE II FINANZE E PATRIMONIO**

#### **Art. 7 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, anche sotto forma di beni strumentali;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate per la gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- f) da fondi di dotazione provenienti da fondazioni già esistenti. In tal caso verrà costituito un fondo con proprio regolamento e avente la stessa denominazione della Fondazione originaria i cui frutti dovranno essere utilizzati rispettando il più possibile quanto stabilito dallo Statuto di quest'ultima, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

#### **Art. 8 - Fondo di gestione**

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del fondo di gestione, costituito da:

- a) rendite derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti, purché nell'ambito degli scopi della Fondazione stessa;
- c) eventuali altri contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche destinati a specifiche finalità o progetti, come sopra al punto b);
- e) i contributi in qualsiasi forma concessi, dopo la costituzione, da terzi per il perseguimento dello scopo della Fondazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, che potranno anche essere espressamente vincolati a specifici progetti ed iniziative, purché sempre nell'ambito degli scopi della Fondazione;
- f) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.



Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati. Al fine della migliore gestione di tutte le elargizioni e dei contributi assegnati alla Fondazione con specifica destinazione ad un progetto o iniziativa, questi dovranno essere gestiti in amministrazioni separate, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, mediante la costituzione di "fondi speciali", purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

#### **Art. 9 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Fondazione deve approvare il bilancio economico di previsione, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere approvato dal medesimo Consiglio entro il 30 (trenta) aprile successivo. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal codice civile per le società di capitali.

Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni suddette, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, nei limiti di cui sopra, deve essere data opportuna conoscenza al Consiglio di Fondazione. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **PARTE III**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA' DELLA QUALIFICA**

#### **Art. 10 - Fondatore Promotore**

E' fondatore promotore la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno.

#### **Art. 11 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Fondazione con apposito Regolamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione (anche, se ritenuto opportuno, riguardo alla misura minima di contribuzione), o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, il tutto anche destinato a specifici scopi o impieghi



come indicato al precedente articolo 8), ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

Oltre quanto previsto nel presente Statuto, il Consiglio può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, anche in relazione alla destinazione operata dai Partecipanti del proprio contributo a specifici progetti da gestire tramite "fondi speciali".

I criteri per determinare la durata della qualifica di Partecipante sono stabiliti dal Regolamento previsto dal primo comma del presente articolo.

#### **Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione**

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

#### **Art. 13 - Recesso**

E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

#### **Art. 14 - Esclusione**

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

L'esclusione può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedure di liquidazione.

I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

#### **Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti**

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

### **PARTE IV**



## ORDINAMENTO

### **Art. 16 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Fondazione ed il Direttore Generale;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) il Comitato Scientifico e il Comitato Esecutivo di progetto;
- e) l'Organo di Revisione.

### **Art. 17 - Il Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal socio fondatore promotore nella persona del Presidente della Camera di Commercio di Livorno o di altro componente della Giunta camerale, su proposta dello stesso.

Egli dura in carica fino a quando non cessa, per qualsiasi ragione, dalla detta posizione di Presidente o di componente della Giunta.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.

A tale riguardo, il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giudiziali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente presiede il Consiglio di Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Più in particolare egli:

- a) convoca il Consiglio di Fondazione;
- b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura direttamente o anche tramite il Direttore Generale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può nominare al suo interno un Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ipotendo esercitarne, in tal caso, tutte le funzioni sino al termine dell'impedimento o dell'assenza.

Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

### **Articolo 18 - Il Consiglio di Fondazione - Composizione - Nomina - Cessazione**

Il Consiglio di Fondazione è composto da tre a cinque membri, secondo quanto sarà deciso per la prima volta in sede di costituzione e quindi dallo stesso Consiglio di Fondazione ad ogni successiva elezione, ivi incluso il Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto e lo presiede.

La composizione sarà la seguente:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Direttore Generale;
- c) da uno a due membri nominati dal Fondatore Promotore, ed in ogni caso uno scelto tra i Componenti del Comitato Scientifico;



d) un membro nominato dalla Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Nel caso in cui non vi siano Partecipanti, anche il membro di cui alla lettera d), se previsto nella composizione del Consiglio, come determinata *pro tempore* ai sensi del precedente primo comma, è nominato dal Fondatore Promotore.

Tutti i membri restano in carica per cinque anni, salva revoca da parte del soggetto che li ha nominati, o dimissioni, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

I membri possono essere riconfermati.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere contestualmente alla nomina, secondo il presente statuto, del sostituto.

**Articolo 19 - Il Consiglio di Fondazione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione**

La designazione dei membri del Consiglio di Fondazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, possesso di titoli professionali e culturali adeguati, indipendenza, autorevolezza e rappresentatività del territorio.

Non possono comunque far parte del Consiglio di Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprono il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprono il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere dei Comuni della provincia di Livorno con oltre 500 (cinquecento) residenti, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali o dei Comuni della provincia di Livorno con oltre 500 (cinquecento) residenti.

I membri del Consiglio di Fondazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Fondazione:

- il mancato rispetto delle Norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.


L'esclusione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri.

**Articolo 20 - Il Consiglio di Fondazione - Poteri e competenze**

Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) deliberare definitivamente, in conformità ai criteri indicati agli articoli 3 e 4 e con il parere consultivo del Comitato Scientifico, quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio sui singoli progetti predisposti dalla Fondazione medesima su autonoma iniziativa, dai Partecipanti alla Fondazione o da terzi, anche su bando, in conformità ai Regolamenti interni disciplinanti la materia, provvedendo alla eventuale costituzione del Comitato Esecutivo di Progetto. La costituzione dello stesso è obbligatoria in caso di progetto finanziato con "fondi speciali";
- c) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- d) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;



- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- f) ammettere alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto; le decisioni sono inappellabili;
- g) nominare fra i Componenti del Consiglio, il Vicepresidente;
- h) approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- i) nominare il Revisore e deliberarne i compensi;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa ed alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- n) deliberare le esclusioni di cui agli articoli 14 e 19;
- o) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Ai Componenti del Consiglio di Fondazione spetta il rimborso delle spese vive sostenute. Ad essi può essere assegnato un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione dello stesso Consiglio.

#### **Art. 21 - Il Consiglio di Fondazione - Convocazione e modalità di svolgimento - Quorum**

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero da altro componente del Consiglio dal medesimo delegato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i membri e tutti i componenti del Collegio dei Revisori e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Fondazione possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Il Consiglio di Fondazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare. Alle adunanze del Consiglio devono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di Segretario. Altrimenti il Consiglio nomina al proprio interno un segretario della riunione.

In prima convocazione il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia presente almeno un rappresentante del Fondatore Promotore oltre al Presidente.

Salvo quanto sotto indicato le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le decisioni di cui all'articolo 20 lettera n) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera l) è comunque e sempre necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Per la decisione di cui all'articolo 20 lettera m) è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

#### **Art. 22 – Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale è Il Segretario *pro tempore* della Camera di Commercio di Livorno .

Il Direttore Generale ha i seguenti compiti:

- a) sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Fondazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni che non siano direttamente eseguite dal Presidente;
- b) predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione da sottoporre al Consiglio;
- c) è responsabile dell'organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti, e propone al Consiglio di Fondazione i dirigenti;
- d) può assumere obbligazioni per la Fondazione, ma solo entro i limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Fondazione e ne presenta periodico rendiconto;
- e) partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e cura la redazione dei relativi verbali;
- f) esercita ogni altra funzione che gli sia stata delegata dal Presidente.

Nel caso in cui al Direttore Generale spettino, in forza dello Statuto o per delega, peculiari poteri gestori, egli ha, nei limiti degli stessi, il corrispondente potere di rappresentanza della Fondazione.

#### **Art. 23 - L'Assemblea dei Partecipanti**

Qualora vi sia più di un Partecipante, come definito all'articolo 11, è costituita l'Assemblea dei Partecipanti.

Si compone delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e dagli enti, anche esteri, che partecipano alla Fondazione ai sensi del detto articolo 11.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

- a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Fondazione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
- b) nomina, quando necessario ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, un membro del Consiglio di Fondazione.


Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.

L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del Voto Ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

I punti-voto a disposizione dell'Assemblea sono cento.



L'attribuzione dei punti voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".

Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alle contribuzioni ed agli impegni totali, erogati e da erogare, dal singolo Partecipante alla Fondazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora vi sia un solo Partecipante le funzioni dell'organo qui richiamato sono esercitate dai rappresentanti indicati dal medesimo.

#### **Art. 24 - Il Comitato Scientifico**

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, ed è organo consultivo della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Fondazione stabilire il numero dei componenti e la loro nomina tra personalità di rilievo del mondo accademico, scientifico e manageriale nazionale ed internazionale, secondo quanto stabilito in specifico regolamento.

I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica cinque anni, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del Consiglio di Fondazione, e di dimissioni.

Il Comitato nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario. Altrimenti è nominato, di volta in volta, fra i presenti alla riunione un segretario.

Il Comitato scientifico:

a) collabora in via consultiva con il Consiglio di Fondazione nella redazione delle linee generali della Fondazione e dei programmi della stessa;

b) se richiesto dal Consiglio, esprime parere consultivo sugli investimenti del patrimonio della Fondazione;

c) esprime, se richiesto dal Consiglio, parere consultivo sui singoli progetti presentati per l'approvazione del Consiglio di Fondazione;

d) nomina un componente del Comitato Esecutivo di progetto, se istituito.

Si riunisce almeno due volte all'anno, e comunque in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta, su convocazione del Presidente stesso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno dieci giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Anche in mancanza di convocazione, il comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi.

Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

#### **Art. 25 - Il Comitato Esecutivo di Progetto**

Il Comitato Esecutivo di progetto viene costituito con decisione del Consiglio di Fondazione per la gestione esecutiva dei singoli progetti approvati dal Consiglio medesimo e finanziati dalla Fondazione tramite il proprio fondo di gestione e/o tramite i "fondi speciali" costituiti ai sensi degli articoli 8 e 11 del presente Statuto e degli eventuali regolamenti adottati.

In particolare la costituzione del Comitato Esecutivo di Progetto è rimessa alla scelta del Consiglio di Fondazione al momento dell'approvazione del progetto stesso, quando questo è finanziato direttamente dalla Fondazione tramite il suo fondo di gestione.

E' invece obbligatoria nell'ipotesi in cui il progetto venga finanziato con "fondi specifici", salvo che chi ha contribuito al fondo medesimo rinunci espressamente alla nomina

Possono esistere contemporaneamente distinti Comitati Esecutivi di Progetto, in relazione ai vari progetti intrapresi dalla Fondazione.

Il comitato esecutivo di Progetto si compone di tre membri, così individuati:

a) il Direttore Generale, che lo presiede;

b) un componente nominato dal Comitato Scientifico ai sensi del precedente articolo;

c) qualora il progetto venga finanziato tramite il fondo di gestione della Fondazione, un componente è nominato dal Consiglio di Fondazione; qualora il progetto venga finanziato tramite un "fondo speciale" un componente è designato dal Partecipante o dal terzo che ha costituito il "fondo speciale".

Le adunanze del Comitato esecutivo di Progetto sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (nei casi di urgenza almeno un giorno prima). Anche in mancanza di convocazione, il comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, se nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

Nel caso in cui il Comitato Esecutivo di Progetto sia stato costituito a fronte di un progetto finanziato con "fondi specifici", esso delibera con il sistema del voto ponderato, sulla base dei punti/voto attribuiti allo stesso.

Il totale dei punti voto attribuiti al Comitato è di cento.

Al membro espresso dal Partecipante o dal terzo che ha costituito il "fondo speciale" per il finanziamento del progetto spetta un numero di punti/voto pari alla percentuale di partecipazione al finanziamento del progetto medesimo, ma comunque non superiore ad ottanta.

I residui punti voto spettano in parti fra loro eguali agli altri due membri del comitato.

Invece, qualora il Comitato sia stato costituito dal Consiglio volontariamente, e quindi non a fronte di un finanziamento derivante da "fondi specifici", o il finanziatore vi abbia rinunciato, il voto avviene per teste.


Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri o, nel primo caso, di tanti membri che siano portatori della maggioranza dei punti voto attribuiti al Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti o dei punti/voto presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato Esecutivo di Progetto, a seguito dell'approvazione del progetto, provvede a predisporre il piano esecutivo e dettagliato del progetto stesso.

A seguito dell'approvazione del Progetto il Comitato Esecutivo è in ogni caso responsabile della gestione esecutiva delle attività del Progetto (coordinamento, indirizzo, monitoraggio e verifica di tempi e modi di conduzione delle attività stesse) . Le principali funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

- gestione delle varie attività del Progetto durante la sua evoluzione;
- definizione delle strategie e delle proposte nelle aree singolarmente interessate del progetto (tecnico, di marketing, di utenza);

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name.

- gestione degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica, certificazione ed approvazione dei risultati degli operatori individuali e dei collaboratori, in termini di conformità con il piano di lavoro e nel rispetto dei livelli di qualità;
- l'armonizzazione e la sinergia evolutiva di ogni area che riguarda il Progetto;
- la promozione di tutte le attività, anche pubblicitarie e convegnistiche, nonché editoriali per la divulgazione dei risultati.

Nell'ambito dei poteri che sono riservati al Comitato Esecutivo e, quindi, per tutto quanto attiene alla gestione del progetto lo stesso ha pieni poteri amministrativi e di rappresentanza, tramite il Direttore Generale della Fondazione, che lo presiede.

Al completamento del progetto il Comitato predispose un dettagliato report con tutti i risultati, anche finanziari, da sottoporre al Consiglio di Fondazione.

#### **Art. 26 - Il Revisore**

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Fondazione, ed è scelto fra persone e società o enti di provata esperienza in campo amministrativo, fiscale e contabile.

Dura in carica cinque anni e scade assieme al Consiglio di Fondazione che ha provveduto alla nomina. Può essere nuovamente nominato.

Il Revisore è revocato solo per giusta causa dal soggetto che li ha nominati, previa indicazione del sostituto nella carica.

Compiti del revisore sono:

- vigilare sull'osservanza, da parte degli Organi, della legge e dello statuto e verificare che siano rispettati i principi di corretta amministrazione, a tal fine dovendo partecipare alle sedute del Consiglio di Fondazione e potendo partecipare alle sedute di qualsiasi altro Organo dell'Ente;
- accertare la tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali;
- verificare se l'impianto o l'organizzazione amministrativa sono congrui alla dimensione e/o all'attività concretamente esercitata;
- controllare che le scritture contabili siano regolarmente tenute e archiviate per il tempo previsto;
- verificare la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate e alla natura dell'ente;
- controllare la corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali;
- accertare la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio;
- effettuare verifiche di cassa;
- esaminare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, constatando che siano rispettate le disposizioni per la redazione del bilancio stesso e che siano applicati i principi contabili nazionali;
- procedere alle verifiche di natura contabile con cadenza atta a garantire l'integrità patrimoniale della Fondazione, per quanto in suo potere;
- verificare che il patrimonio della Fondazione sia esistente e adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività;
- riscontrare che i beni materiali e immateriali di proprietà della Fondazione siano adeguatamente inventariati;
- verificare la congruità dei criteri di valutazione e di esposizione adottati;
- effettuare controlli periodici almeno ogni centoventi giorni;
- accertare i vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio della Fondazione e verificare che tali vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto.

### **PARTE V**

#### **SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**



**Art. 27 - Scioglimento - Estinzione e Liquidazione**

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Fondazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

**Art. 28 - Devoluzione del patrimonio**

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano, con esclusione dei "fondi speciali" come definiti nel presente Statuto, sono per intero devoluti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno.

I "fondi speciali", invece, verranno devoluti su decisione dei Liquidatori, sentito il Comitato Scientifico, con lo stesso onere di destinazione, ad altri enti aventi fine compatibile con la destinazione medesima.

**PARTE VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 29 - Regolamenti interni**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Fondazione.

**Art. 30 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to ai sensi di legge: Roberto Nardi; Renzo Pratesi; Taccini Maria Grazia; Dottor Gianluca Giovannini - Notaio.